

REGOLAMENTO

PROCEDURA DI ISPEZIONE E DI CERTIFICAZIONE DEL CONTROLLO DELLA PRODUZIONE DI MATERIALI DA COSTRUZIONE IN PIETRA

AD OPERA DELL'ASMP - ASSOCIAZIONE SVIZZERA DI SORVEGLIANZA DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE IN PIETRA

E

DELL' ÜGB ÜBERWACHUNGSGESELLSCHAFT FÜR GESTEINSBAUSTOFFE

L'ispezione del controllo della produzione e la certificazione della conformità di detto controllo attuato in uno stabilimento sono disciplinate sulla base delle disposizioni vigenti della legislazione nazionale sui prodotti da costruzione, delle norme sui prodotti (armonizzate e non armonizzate) e delle direttive dell'ASMP, risp. ÜGB, accreditata - di seguito denominata Ufficio accreditato - per il produttore/cliente, nelle modalità seguenti:

1. Principi

- 1.1 Il presente regolamento garantisce uguale trattamento a tutti i produttori.
- 1.2 Il produttore attua il controllo interno della produzione in conformità alle specifiche tecniche applicabili (disposizioni di legge, norme sui prodotti / norme di prova).
- 1.3 L'Ufficio accreditato svolge l'ispezione e la certificazione del controllo della produzione attuato dal produttore. La certificazione ha per oggetto l'intera produzione per i prodotti indicati come controllati e certificati nell'elenco dei tipi. I prodotti non controllati e non certificati devono essere contrassegnati come tali dal produttore in modo inconfondibile.
- 1.4 L'ufficio di certificazione esprime un giudizio definitivo sui rapporti delle ispezioni presentati dall'ufficio d'ispezione e decide in merito al rilascio o al rinnovo della validità del certificato di conformità (di seguito denominato certificato). Qualora non sia possibile determinare inequivocabilmente l'opportunità del rilascio, l'ufficio di certificazione raccoglie i pareri della commissione di esperti.
- 1.5 L'Ufficio accreditato si impegna a trattare con riservatezza tutte le informazioni sul produttore a cui ha avuto accesso e a utilizzarle solo per lo scopo concordato.
- 1.6 L'ufficio d'ispezione e l'ufficio di certificazione sono responsabili nei confronti del produttore o di terzi solo nella misura prevista dalla legge in caso di dolo o grave negligenza. Eventuali ulteriori pretese sono escluse.

- 1.7 L'Ufficio accreditato si riserva di pubblicare sul proprio sito web i certificati rilasciati. La pubblicazione includerà il nome e il domicilio del titolare del certificato, il numero del certificato e la norma in base alla quale il controllo della produzione è stato certificato, con indicazione del tipo di materiale da costruzione o elemento strutturale oggetto della certificazione. I certificati cancellati ovvero revocati sono esclusi dalla pubblicazione.
- 1.8 L'Ufficio accreditato informa tempestivamente e opportunamente i produttori/clienti interessati qualora sia necessario adeguare il programma di certificazione, ad esempio a seguito della revisione di disposizioni di legge alla base dello stesso, della revisione di norme o dell'entrata in vigore di nuove norme riguardanti i requisiti.
- 1.9 In determinati ambiti le norme presentano un margine d'interpretazione. Affinché tale margine, nei casi in cui influisce sulla qualità dei prodotti, sia interpretato univocamente, la commissione di esperti ha il compito di prendere decisioni relative all'applicazione pratica. Tali decisioni si inseriscono nella procedura d'ispezione.
- 1.10 Sulla base delle direttive della European Cooperation for Accreditation (EA) (documento EA EA-3/01) e degli organismi di accreditamento nazionali, al produttore/cliente è fatto divieto di integrare nella propria documentazione (ad es. listini prezzi, materiale pubblicitario) il marchio di accreditamento dell'Ufficio accreditato o rimandi testuali all'accREDITAMENTO ad opera dello stesso.
- 1.11 I certificati rilasciati e consegnati rimangono di proprietà esclusiva dell'Ufficio accreditato.

2. Domanda d'ispezione e di certificazione – Obblighi del produttore

- 2.1 La domanda del produttore/cliente assume carattere vincolante per l'Ufficio accreditato nel momento in cui il produttore presenta un modulo di domanda compilato in ogni sua parte e sottoscritto all'Ufficio accreditato e quest'ultimo approva la domanda con un'apposita comunicazione.
- 2.2 Con la domanda d'ispezione e di certificazione, il produttore conclude con l'Ufficio accreditato un accordo per una relazione commerciale duratura. Entrambe le parti possono recedere per iscritto dall'accordo con un preavviso di 6 mesi. – Qualora, trascorsi 24 mesi dalla conferma d'iscrizione all'ispezione e certificazione, non sia stata effettuata alcuna ispezione nell'azienda di produzione, la richiesta viene annullata senza ulteriore corrispondenza in merito.
- 2.3 Il produttore si impegna a comunicare tempestivamente all'ufficio di certificazione eventuali modifiche ai principali macchinari di produzione dello stabilimento tali da influire sulla qualità dei prodotti.

- 2.4 Il produttore si impegna a soddisfare costantemente i requisiti di certificazione, anche qualora l'ufficio di certificazione lo informi di successive modifiche. In particolare egli si impegna a soddisfare ulteriormente i requisiti di produzione anche quando la produzione è in corso, nonché, se del caso, a mettere in atto le misure necessarie a tal fine e a documentarle.

Inoltre egli è tenuto a utilizzare i rimandi all'ispezione e alla certificazione (ad es. logo dell'Ufficio accreditato) in modo tale che non possano essere riferiti ai prodotti non oggetto della certificazione. Contestualmente al primo rilascio del certificato al produttore sono comunicati i dati del logo dell'Ufficio accreditato (dimensioni, codici dei colori ecc.). Tale logo può essere utilizzato nel formato a colori o in bianco e nero per contrassegnare i prodotti sottoposti internamente al controllo della produzione aziendale certificato. Non è consentito modificare i colori predefiniti. Il logo dell'Ufficio accreditato non può essere raffigurato con dimensioni maggiori di quelle del logo del produttore.

In caso di utilizzo ingannevole o illecito del logo o del certificato dell'Ufficio accreditato, l'Ufficio accreditato per prima cosa diffida il produttore ed esige la correzione di tale utilizzo. Qualora la diffida non vada a buon fine, l'Ufficio accreditato denuncia l'uso illecito alle autorità nazionali di vigilanza del mercato e all'ufficio di accreditamento nazionale.

- 2.5 Il produttore si impegna a prendere tutti i provvedimenti necessari al fine di consentire all'Ufficio accreditato di eseguire senza ostacoli gli audit previsti dalle disposizioni di legge e dalle norme. In tal senso deve essere garantita in particolare la verifica della documentazione e delle registrazioni, nonché l'accesso agli impianti di produzione fondamentali e al personale coinvolto, inclusi eventuali subappaltatori.
- 2.6 In caso di reclami il produttore garantisce libero accesso all'Ufficio accreditato.
- 2.7 Nell'ambito della certificazione del controllo della produzione ad opera dell'Ufficio accreditato, il produttore si impegna ad ammettere osservatori di enti sovraordinati (ad es. rappresentanti del servizio di accreditamento nazionale o di altre organizzazioni, anche europee).
- 2.8 Il produttore si impegna ad astenersi da un utilizzo delle certificazioni del controllo della produzione tale da danneggiare la reputazione dell'Ufficio accreditato. Nello specifico egli rinuncia a esprimere commenti o dichiarazioni relativi alla certificazione che l'Ufficio accreditato potrebbe considerare ingannevoli o infondate.
- 2.9 Il produttore si impegna se necessario a consegnare a terzi esclusivamente copie complete dei documenti della certificazione dell'Ufficio accreditato, tali da rispecchiare integralmente il programma di certificazione.

- 2.10 Il produttore si impegna a conservare e su richiesta a mettere a disposizione dell'Ufficio accreditato una registrazione di tutti i ricorsi a lui presentati in relazione ai requisiti di certificazione. Egli inoltre adotta e documenta misure adeguate a garantire che i requisiti di certificazione tornino ad essere soddisfatti nel minor tempo possibile.
- 2.11 Il produttore si impegna a prendere tutti i provvedimenti necessari per l'analisi dei reclami (ai sensi della norma SN EN ISO/IEC 17065:2012).

3. Ispezione

3.1 Fasi dell'ispezione

Nell'ambito dell'ispezione l'ufficio di ispezione effettua

- valutazioni iniziali (3.1.1),
- ispezioni ordinarie (3.1.2),
- ispezioni straordinarie (3.1.3).

L'ufficio d'ispezione avvia la propria attività per un produttore qualora la richiesta d'ispezione e certificazione sia stata presentata correttamente e siano soddisfatte le condizioni del presente documento. Il produttore si impegna nei confronti dell'Ufficio accreditato

- a fornire su richiesta informazioni sulle caratteristiche dei prodotti, sul procedimento produttivo, sui principali macchinari di produzione dello stabilimento, sul personale specializzato coinvolto e sulle modifiche a tali informazioni, qualora rilevanti ai fini dell'ispezione del controllo della produzione,
- a non affidare contemporaneamente ad un altro organo l'ispezione del controllo della produzione.

Come strumento propedeutico alla valutazione iniziale, su richiesta del produttore può essere organizzato un colloquio informativo/preparatorio dettagliato con l'ispettore. I costi saranno fatturati secondo l'elenco delle tariffe.
- A fini di garanzia della propria indipendenza, l'Ufficio accreditato non può fornire una vera e propria consulenza.

Se gli esami di laboratorio non sono stati effettuati da un laboratorio accreditato per i rispettivi esami, è necessario eseguire adeguati esami comparativi con un altro laboratorio accreditato in tal senso, che dovranno poi essere valutati e documentati.

L'ispezione è effettuata da un ispettore che, in casi eccezionali, può essere accompagnato da rappresentanti dell'Ufficio accreditato e/o del servizio di accreditamento. L'Ufficio accreditato comunica tempestivamente al produttore i partecipanti all'ispezione.

L'ispettore redige un rapporto d'ispezione in cui è riportato l'esito della stessa, con indicazione del produttore, dello stabilimento e del laboratorio, dei prodotti oggetto d'ispezione, della completezza e della corretta esecuzione del controllo della produzione, della campionatura e della verifica dei prodotti, nonché del luogo e della data della visita ispettiva.

I rapporti delle ispezioni sono controllati dall'ufficio d'ispezione e trasmessi all'ufficio di certificazione. L'ufficio di certificazione giudica il rapporto di ispezione ed emette o revoca il certificato. Il produttore riceve una copia del rapporto d'ispezione. Il rapporto d'ispezione è conservato dall'ufficio di certificazione per 13 anni.

Sulla base del rapporto d'ispezione, durante le proprie visite ispettive l'ispettore è tenuto a verificare

- il manuale del controllo della produzione,
- a campione i macchinari tecnici dello stabilimento, in particolare i macchinari di produzione, deposito, carico, trasporto e verifica del prodotto,
- a campione il livello di formazione del personale tecnico
- sempre le registrazioni relative ai controlli della produzione e alle consegne (inclusi il libro giornale dello stabilimento e le bolle di consegna)

in termini di conformità alle specifiche tecniche.

Alle visite ispettive deve presenziare un rappresentante del produttore. Se durante una visita ispettiva vengono identificati difetti, il produttore è tenuto a eliminarli nel minor tempo possibile, eventualmente anche prima che siano valutati e giudicati dall'ufficio di certificazione, e a informare l'ispettore o l'ufficio d'ispezione in merito alle correzioni / agli adeguamenti.

I difetti riscontrati nell'ambito del controllo della produzione ed eliminati nel corso dell'ispezione non sono contestati dall'ispettore, tuttavia sono documentati come misure già messe in atto.

Il produttore deve consentire all'ispettore l'accesso ai macchinari operativi durante l'orario in cui sono in funzione. Di norma l'ispettore informa anticipatamente il produttore della propria visita. In casi eccezionali la visita può avere luogo anche senza preavviso.

Su richiesta dell'ispettore deve essere mostrato il funzionamento dei macchinari operativi. In caso di necessità è ammessa la raccolta di campioni rappresentativi. Se a tal fine sono necessari dispositivi o personale, il produttore li mette a disposizione a titolo gratuito.

In casi particolari i campioni possono essere raccolti anche presso un cantiere in presenza del capocantiere o di un suo rappresentante. È necessario assicurarsi che i campioni provengano dalla fornitura del produttore sottoposto all'ispezione. Al produttore deve essere dato modo di essere presente al momento della raccolta dei campioni.

3.1.1 Valutazione iniziale

3.1.1.1 Rientrano nella valutazione iniziale

- una prima ispezione dello stabilimento,
- una prima ispezione del controllo della produzione.

L'esito sarà fissato nel rapporto d'ispezione.

3.1.1.2 Nell'ambito della valutazione iniziale il produttore deve dimostrare che lo stabilimento oggetto d'ispezione – inclusi eventuali laboratori incaricati esterni al produttore e inclusi i veicoli con cui sono effettuate le consegne – soddisfa i requisiti previsti dalle disposizioni vigenti per il personale e i macchinari tecnici (produzione, deposito, carico, trasporto e verifica) e che il controllo della produzione è predisposto ed effettuato in conformità alle disposizioni. Egli deve inoltre provare di essere in grado di fabbricare il prodotto rispettando le specifiche tecniche.

3.1.1.3 L'esito positivo della valutazione iniziale (≤ 100 punti negativi e raccomandazione dell'ispettore) è condizione indispensabile per il rilascio del certificato e il passaggio all'ispezione ordinaria.

3.1.1.4 Qualora non sia possibile giungere a una conclusione soddisfacente della valutazione iniziale di uno stabilimento entro sei mesi dalla presentazione della domanda e ciò sia imputabile al produttore, l'Ufficio accreditato ha facoltà di interrompere la propria attività per quest'ultimo.

3.1.2 Ispezione ordinaria

Rientrano nell'ispezione ordinaria

- la verifica e il giudizio dello stabilimento di produzione (→ innovazioni/cambiamenti rispetto alla valutazione iniziale),
- la verifica del controllo della produzione.

L'esito sarà fissato nel rapporto d'ispezione.

L'ispezione ordinaria mira a stabilire se in linea di massima continuano a sussistere le condizioni rilevate nella valutazione iniziale di cui al punto 3.1.1. L'oggetto e la frequenza dell'ispezione ordinaria dipendono dalle specifiche tecniche applicabili a ciascun caso.

Per il calcestruzzo l'ispezione ordinaria del controllo della produzione è effettuata ogni 6 mesi nel primo anno di monitoraggio e successivamente con cadenza annuale. Per tutte le altre certificazioni dell'Ufficio accreditato l'ispezione è effettuata ogni 12 mesi. Poiché generalmente nella pratica risulta impossibile effettuare l'audit successivo esattamente alla scadenza del termine, si stabilisce che l'audit successivo dovrà essere effettuato entro 6 settimane della scadenza del termine (su base annua rispetto alla data della prima emissione del certificato).

Qualora non sia possibile rispettare il termine, l'ispezione può avere luogo anche in più parti. La parte in cui viene principalmente dimostrata la funzionalità del sistema del controllo della produzione dovrà essere effettuata entro il termine stabilito.

Se gli esami di laboratorio non sono stati effettuati da un laboratorio accreditato per i rispettivi esami, è necessario eseguire adeguati esami comparativi con un altro laboratorio accreditato in tal senso, che dovranno poi essere valutati e documentati.

Qualora siano rilevate difformità rispetto alle specifiche tecniche, l'ufficio d'ispezione prende provvedimenti sulla base della gravità della difformità.

3.1.3 Ispezione straordinaria

L'ispezione straordinaria ha luogo

- a seguito del mancato svolgimento di un'ispezione ordinaria o straordinaria (con possibilità in quest'ultimo caso di ulteriori conseguenze, a seconda della causa del mancato svolgimento),
- a seguito di una sospensione della produzione per un periodo superiore a dodici mesi,
- su disposizione dell'ufficio di certificazione in caso di gravi difformità (cfr. 5.2) rispetto alle specifiche tecniche,
- su richiesta del produttore o di un'autorità competente.

L'oggetto dell'ispezione straordinaria, qualora non disciplinato da disposizioni applicabili, è stabilito in loco dall'ispettore in funzione della gravità della difformità, di concerto con l'ufficio di certificazione.

4. Certificazione

- 4.1 Il certificato e il rapporto d'ispezione attestano la conformità del controllo della produzione alle prescrizioni della norma. Fermo restando il rispetto delle condizioni della procedura d'ispezione e di certificazione e l'assenza di modifiche ai requisiti della norma, il certificato ha validità illimitata nell'ambito della norma di riferimento. Ciascun certificato è emesso in riferimento a una norma e a un'unità produttiva legata a un luogo di produzione.

Il rapporto dell'ispezione ordinaria o straordinaria è valido fino alla successiva ispezione programmata. Il certificato può essere fatto valere nei confronti di terzi solo integralmente e nella versione originale.

- 4.2 I prodotti sottoposti al controllo della produzione devono essere opportunamente contrassegnati dal produttore. In caso di immissione sul mercato svizzero in linea generale non è consentito utilizzare il marchio CE. Al contrario, in caso di immissione di prodotti conformi alle norme armonizzate sul mercato dell'UE e del SEE è obbligatoria l'apposizione del marchio CE. È consentito modificare le dimensioni del marchio nel rispetto dei requisiti previsti dalle leggi e dalle norme.

- 4.3 Rientrano nella procedura di certificazione

- l'accertamento del fatto che il prodotto è sottoposto a un controllo della produzione e a un'ispezione,
- la valutazione e il giudizio sugli esiti dell'ispezione.

- 4.4 Una volta soddisfatti i presupposti di cui al punto 3.1.1 Valutazione iniziale, 3.1.2 Ispezione ordinaria e 3.1.3 Ispezione straordinaria, l'ufficio di certificazione rilascia il relativo certificato valido per uno stabilimento e una norma. Da questo momento le bolle di consegna e gli elenchi dei tipi possono essere muniti del logo dell'Ufficio accreditato in riferimento a tale stabilimento e a tali prodotti (fermo restando il rispetto delle direttive del cap. 2.4).

- 4.5 I certificati sono sottoscritti dal direttore e dal responsabile dell'ufficio di certificazione dell'Ufficio accreditato. Il responsabile dell'ufficio d'ispezione può fare le veci del responsabile dell'ufficio di certificazione.

I certificati costituiscono documenti ufficiali e possono essere utilizzati esclusivamente nella loro forma originaria e integrale.

- 4.6 In caso di variazione del titolare, fusione, trasferimento di patrimonio o trasformazione societaria, l'ufficio di certificazione, se ha già emesso un certificato, può rilasciare immediatamente un nuovo certificato anche senza effettuare una nuova valutazione iniziale. Ciò è consentito a condizione che non si verifichino modifiche tali da avere ripercussioni sui processi produttivi.

- 4.7 Se nel corso del tempo le norme rilevanti per l'ispezione e la certificazione sono soggette a modifiche, il produttore è tenuto a provvedere all'adeguamento a tali modifiche in conformità alla normativa provvisoria, o a rinunciare in futuro all'ispezione e alla certificazione.
- 4.8 Certificazione ad opera di un altro ufficio di certificazione.
Su richiesta del produttore il rapporto d'ispezione (copertina compresa di riepilogo dei punti del rapporto d'ispezione) è trasmesso ai fini della certificazione ad un altro ufficio di certificazione indicato dal produttore.
- 4.9 Ispezione ad opera di un altro ufficio d'ispezione.
In caso d'ispezione ad opera di un altro ufficio d'ispezione, l'ufficio di certificazione avvia la propria attività per un produttore solo dopo che questi si è impegnato nei suoi confronti:
- a fornire su richiesta informazioni sulle caratteristiche dei prodotti, sul procedimento produttivo, sui principali macchinari di produzione dello stabilimento, sul personale specializzato coinvolto e sulle modifiche a tali informazioni, qualora rilevanti ai fini della certificazione e dell'ispezione del prodotto;
 - in caso di scioglimento del contratto di certificazione o di una dichiarazione d'invalidità del certificato ad opera dell'ufficio di certificazione, a rimuovere tempestivamente il certificato rilasciato e il marchio dalla documentazione pertinente;
 - ad accordarsi con l'ufficio d'ispezione incaricato dell'ispezione affinché quest'ultimo trasmetta tempestivamente e direttamente all'ufficio di certificazione il giudizio complessivo e tutte le informazioni necessarie ai fini dell'attività dell'ufficio di certificazione, compresa un'eventuale interruzione dell'ispezione o un preavviso della stessa;
 - a non incaricare contemporaneamente un ulteriore organo della certificazione dello stesso prodotto;
 - a comunicare tempestivamente eventuali interruzioni della produzione tali da rendere impossibile una certificazione, con indicazione della durata prevista per l'interruzione.

Prima della certificazione l'ufficio di certificazione può a propria discrezione richiedere una propria ulteriore ispezione a fini di verifica.

5. Valutazione, giudizio e conseguenze

5.1 Valutazione

5.1.1. Secondo le direttive della scala di valutazione dell'Ufficio accreditato, le difformità rispetto alle specifiche tecniche sono valutate con un punteggio da 5 a 100 (punti negativi), in base alla gravità della difformità. Dalla somma delle difformità si determina la difformità complessiva, che può essere valutata come

- di scarsa entità,
- di media entità,
- grave.

5.1.2 Nei casi che oscillano tra "ispezione superata / non superata" si tiene conto, oltre che del punteggio complessivo, anche dell'impressione generale dell'ispettore. Entrambe le indicazioni costituiscono la base per il giudizio ad opera dell'ufficio di certificazione.

Se nel caso di un'ispezione ordinaria i punti negativi sono compresi tra 100 e 160, la validità del certificato può essere estesa in via provvisoria con condizioni pertinenti fino alla successiva esecuzione dell'audit. Se in 2 successive ispezioni ordinarie si superano i 100 punti negativi, in linea di principio l'ufficio di certificazione giudica la seconda ispezione ordinaria come non superata.

In presenza di un'impressione generale positiva, in via eccezionale l'ufficio di certificazione può estendere provvisoriamente la certificazione con le pertinenti condizioni fino alla successiva esecuzione dell'audit anche qualora si superino 100 punti negativi nel corso di 2 ispezioni successive. In caso di un'impressione generale negativa l'ispezione può essere dichiarata non superata anche se sono stati totalizzati meno di 100 punti negativi.

5.2 Giudizio e conseguenze

5.2.1 Sulla base dell'impressione generale e del rapporto dell'ispezione (cfr. 3.1) l'ufficio di certificazione giudica l'ispezione come "superata" o "non superata".

- In linea di principio l'ispezione è "superata" quando la somma dei punti valutativi di cui al punto 5.1.1 non evidenzia alcuna difformità o solamente una difformità di lieve o media entità e l'impressione generale dell'ispettore è positiva.

In determinate circostanze un'ispezione può essere "superata" anche nel caso in cui il punteggio valutativo evidenzia una difformità grave, se dall'impressione generale dell'ispettore si evince una tendenza chiaramente positiva.

- L'ispezione è "non superata" quando si rileva una difformità grave in conformità al punto 5.1.1, oppure quando si rileva una difformità di media entità e l'impressione generale dell'ispettore è negativa.

In determinate circostanze l'ispezione può non essere superata anche in assenza di una difformità grave, se dall'impressione generale dell'ispettore si evince una tendenza chiaramente negativa.

5.2.2 L'ufficio di certificazione verifica il rapporto dell'ispezione e documenta il giudizio definitivo sulla copertina del rapporto dell'ispezione.

5.2.3 In caso di superamento di un'ispezione ordinaria o straordinaria da parte del produttore, il certificato e l'autorizzazione a utilizzare il logo dell'Ufficio accreditato (cfr. anche il punto 2.4) continuano ad avere validità.

5.2.4 Se il produttore ha superato un'ispezione ordinaria o straordinaria presso uno stabilimento nonostante una difformità rispetto alle disposizioni vigenti, l'ispettore o l'ufficio di certificazione fissa condizioni con precisi termini temporali per l'eliminazione della difformità. Tali condizioni possono prevedere ad esempio, oltre all'eliminazione della difformità, un aumento della frequenza delle verifiche nell'ambito del controllo della produzione. Il soddisfacimento delle condizioni deve essere comunicato all'ispettore entro il termine concordato.

5.2.5 In caso di mancato superamento dell'ispezione ordinaria, al produttore viene revocato il certificato (sospensione e ritiro sono gestiti nello stesso modo) e il suo nome viene rimosso dall'elenco pubblico dei titolari dei certificati dell'Ufficio accreditato. Contestualmente si esige dal produttore la rimozione di tutti i riferimenti alla certificazione dalla propria documentazione commerciale e dalle bolle di consegna. Si richiede inoltre al produttore di eliminare il difetto entro un termine concordato. Successivamente ha luogo un'ispezione straordinaria (3.1.3).

Qualora nel rapporto relativo a un'ispezione ordinaria siano superati i 250 punti negativi, nell'anno successivo a quello dell'ispezione straordinaria saranno disposte ed eseguite almeno due ispezioni ordinarie (frequenza semestrale).

5.2.6 In caso di mancato superamento della prima ispezione straordinaria viene fissata una seconda ispezione straordinaria con relative condizioni.

- 5.2.7 Se il produttore non supera neppure la seconda ispezione straordinaria, l'ufficio di certificazione notifica al produttore la revoca della certificazione in riferimento allo stabilimento con effetto immediato per l'ambito in questione, indicandone le motivazioni.
- 5.2.8 Da questo momento (revoca della certificazione) le bolle di consegna e gli elenchi dei tipi non potranno più essere contrassegnati con il logo dell'Ufficio accreditato.
- 5.2.9 L'interruzione dell'ispezione e la dichiarazione di annullamento dei certificati possono avvenire anche su richiesta del produttore.
- 5.2.10 Il produttore è tenuto a ritirare immediatamente dalla circolazione tutte le bolle di consegna prestampate e gli elenchi dei tipi recanti riferimenti all'ispezione e alla certificazione o il logo dell'Ufficio accreditato, nonché ulteriori materiali a stampa contrassegnati in tal senso.
- 5.2.11 È consentito richiedere la ripresa dell'ispezione e della certificazione solo dopo che sono stati soddisfatti i relativi presupposti. La ripresa è condizionata allo svolgimento di una nuova valutazione iniziale in conformità al punto 3.1.1.
- 5.2.12 In caso di sospensione della produzione per un periodo superiore a 12 mesi la nuova certificazione avverrà a seguito di una nuova valutazione iniziale.

6. Misure in caso di sospensione o cessazione della certificazione

Qualora su richiesta del produttore/cliente, in caso di interruzione o cessazione della produzione o in presenza di qualsiasi violazione delle disposizioni (ad es. uso ingannevole o illecito del logo o del certificato, cap. 2.4; mancato rispetto del termine per l'esecuzione dell'ispezione, cap. 3.1.2; ispezione non superata, cap. 5.2; ritardo di pagamento, cap. 8.1, ecc.) sia necessario cessare, sospendere o ritirare la certificazione, l'Ufficio accreditato mette in atto le seguenti misure:

- 6.1 Se del caso, esige immediatamente dal produttore/cliente la restituzione del documento di certificazione e richiede contestualmente allo stesso di adeguare la documentazione (es. listini prezzi e altri documenti commerciali, bolle di consegna ecc.) che egli mette a disposizione dei propri clienti potenziali o esistenti in modo tale che la certificazione annullata non possa in alcun modo trarre in inganno i clienti.
- 6.2 L'Ufficio accreditato rimuove tempestivamente dal proprio sito web la certificazione annullata.
- 6.3 In caso di mera riduzione dell'ambito della certificazione si applicano analogamente i punti 6.1 e 6.2.

6.4 Qualora sia ripristinata la validità di una certificazione dopo una sospensione, al produttore/cliente viene consegnato un nuovo documento di certificazione e tutti i documenti pubblici dell'Ufficio accreditato sono immediatamente adeguati in modo tale da rendere evidente in modo inequivocabile la ripristinata validità della certificazione.

6.5 In caso di interruzione della produzione conforme a una norma armonizzata per un periodo superiore a 12 mesi il certificato viene ritirato. In caso di interruzione della produzione non conforme a una norma armonizzata per un periodo superiore a 12 mesi, se l'ispezione ordinaria conferma la disponibilità operativa dello stabilimento (manutenzione, taratura delle bilance ecc.) il certificato viene sospeso. Prima della ripresa dell'operatività, l'Ufficio accreditato deve essere informato per iscritto della pianificata ripresa della produzione. L'Ufficio accreditato fissa una data per il successivo monitoraggio. - Se si rinuncia al controllo della disponibilità operativa dello stabilimento, l'Ufficio accreditato ritira il certificato.

6.6 Secondo l'ordinanza sui prodotti da costruzione (OProdC) Art. 29, l'ASMP, come organismo designato, informano l'UFCL (organo centrale di vigilanza del mercato) di qualunque rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro di certificati.

7. Possibilità di opposizione

Il ricorso indica la richiesta del destinatario del rapporto di ispezione, o dell'esito della certificazione, che l'ufficio di ispezione, o di certificazione, verifichi la propria decisione in merito (punti 7.1 e 7.2).

Il reclamo è un'espressione di insoddisfazione che attende una risposta - in un altro senso rispetto al ricorso - e viene presentato da una persona o da un'organizzazione nei confronti dell'ufficio di ispezione o di certificazione in relazione alle rispettive attività (punto 7.3).

7.1 Contro decisioni dell'ispettore.

È consentito presentare ricorso contro un provvedimento dell'ispettore. Il ricorso, comprensivo delle motivazioni, deve essere fatto pervenire in forma scritta al segretariato dell'Ufficio accreditato entro due settimane dalla comunicazione del provvedimento, e la ricezione del ricorso deve essere confermata per iscritto dall'Ufficio accreditato. Il ricorso ha effetto sospensivo, ad eccezione dei casi in cui è presentato contro un'ispezione straordinaria disposta in conformità al punto 3.1.3. Sul ricorso decide l'ufficio di certificazione in base alla gravità del caso, di concerto con la commissione di esperti. Il ricorrente, se non è d'accordo con la decisione dell'ufficio di certificazione, può procedere secondo quanto previsto dal punto 7.2 del presente documento e presentare una richiesta al segretariato dell'Ufficio accreditato.

- 7.2 Contro decisioni dell'ufficio di certificazione.
Il produttore che intende opporsi alla decisione di interruzione dell'ispezione e alla dichiarazione di annullamento dei certificati ad opera dell'ufficio di certificazione deve presentare entro 2 settimane un ricorso scritto al segretariato dell'Ufficio accreditato. La decisione sul ricorso spetta all'organo di controllo tecnico. Decisioni e condizioni sono notificate al produttore con indicazione del rimedio giuridico. La giustezza oggettiva della decisione è sottratta al riesame dei tribunali ordinari.

In caso di ricorsi contro decisioni dell'ufficio di certificazione, su richiesta dell'organo di controllo tecnico il segretariato dell'Ufficio accreditato è tenuto a fornire tutti i documenti determinanti ai fini della decisione.

- 7.3 I reclami vanno presentati al segretariato in forma scritta. I reclami presentati vengono valutati dall'ufficio di certificazione e dalla direzione. La corrispondenza correlata viene adeguatamente documentata e opportunamente conservata in relazione a ciascun cliente per tutto il periodo previsto per legge.

8. Costi

- 8.1 Al produttore sarà fatturato il costo delle prestazioni erogate in conformità alle tariffe applicabili.

In caso di pagamento tardivo della fattura l'ufficio di certificazione ha il diritto di interrompere l'ispezione e la certificazione e di revocare i certificati rilasciati (cap. 6.1).

9. Corrispondenza scritta

- 9.1 In assenza di obiezioni da parte del produttore, l'Ufficio accreditato intende che il produttore concordi sulla trasmissione di tutta la corrispondenza scritta, sia tra il produttore e il segretariato dell'Ufficio accreditato, sia tra il segretariato dell'Ufficio accreditato e gli ispettori, per quanto possibile in formato elettronico via e-mail (senza cifratura).

10. Accreditamento/Notifica - Ambito di validità

- 10.1 L'Ufficio accreditato garantisce al produttore di soddisfare in ogni momento i requisiti necessari previsti dalle autorità competenti per gli uffici d'ispezione e di certificazione. L'Ufficio accreditato si impegna a mantenere il proprio accreditamento presso il servizio nazionale di accreditamento.

L'ambito di validità attuale dell'accreditamento dell'Ufficio accreditato può essere visionato sul sito web del servizio nazionale di accreditamento.

- 10.2 Nei limiti del consentito, l'ufficio di certificazione provvede alla propria notifica ai fini delle norme armonizzate. La notifica è avvenuta e il relativo ambito di validità può essere visionato sul sito web della Commissione europea (<http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/>).

11. Diritti delle autorità competenti

- 11.1 L'Ufficio accreditato informa le autorità competenti, su richiesta delle stesse, in merito agli esiti delle ispezioni esterne, ai certificati rilasciati e ai giudizi complessivi, garantendo loro accesso alla documentazione pertinente.
- 11.2 In presenza di un obbligo di divulgazione, l'Ufficio accreditato informa in ogni caso preventivamente il produttore/cliente interessato prima di procedere alla trasmissione di informazioni riservate.

12. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore l'1.10.2022 e sostituisce tutte le precedenti versioni. Viene reso noto mediante pubblicazione sul sito web dell'Ufficio accreditato.